



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

12 GIUGNO 2022

PROPAGANDA ELETTORALE DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI

VADEMECUM

Atteso che è opportuno assicurare l'ordinato svolgimento della campagna elettorale in occasione delle Elezioni Amministrative del 12 giugno 2022, oltre che disciplinare l'utilizzo dei locali e degli spazi comunali per lo svolgimento dell'attività politica correlata alle consultazioni elettorali, si richiama di seguito la normativa che disciplina la propaganda elettorale:

- 4 aprile 1956 n. 212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975 n. 130 e dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (disciplina sulla propaganda elettorale);
- 10 dicembre 1993 n. 515 (disciplina delle campagne elettorali per le elezioni politiche ed uso di locali comunali);
- 22 febbraio 2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica);
- 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014 con la quale è stata eliminata la propaganda elettorale indiretta e ridotto il numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta spettanti alle liste che partecipano alle consultazioni).

Tali norme sottopongono a particolari procedure e limiti le varie forme di comunicazione politica e decorrono:

- **dalla data di convocazione dei comizi elettorali** (45° giorno antecedente la data delle elezioni):
 - per il divieto per le Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione;
 - per l'applicazione delle norme relative alla comunicazione politica radiotelevisiva, i messaggi di propaganda e pubblicità su quotidiani e periodici;
- **dal 30° giorno antecedente quello delle votazioni, ossia dal 13 maggio 2022, con la regolamentazione delle altre forme di propaganda (fissa, mobile, luminosa).**

Chiunque violi le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

1) PROPAGANDA A MEZZO AFFISSIONE DI STAMPATI

Propaganda elettorale diretta

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione (quindi da venerdì 13.05.2022), la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale relativa alle elezioni amministrative 2022 è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi della Legge 4 aprile 1956 n. 212.

In ogni caso l'assegnazione degli spazi è subordinata alla presentazione di apposita domanda entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (quindi entro il 09.05.2022).

E' fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate. Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative.

L'affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

La Giunta comunale provvede ad adottare delibere con le quali delimita e assegna gli spazi a tutti coloro che hanno diritto a eseguire le affissioni.

Le Amministrazioni sono tenute per legge, dal momento dell'assegnazione degli spazi suddetti, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi assegnati, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata.

Le spese sostenute per la rimozione del materiale di propaganda elettorale sono a carico dell'esecutore materiale e del committente responsabile ai sensi della Legge n. 515/1993, così come modificata dalla Legge 296/2006.

Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali ex art. 9, primo comma, della Legge n. 212/1956.

2) PROPAGANDA FONICA, FIGURATIVA SU MEZZI MOBILI, LUMINOSA E VOLANTINAGGIO

Propaganda fonica su mezzi mobili

Tale tipo di propaganda a partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni (venerdì 13 maggio 2022) è possibile nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge n. 130/1975 e dal



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.

L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

L'uso è vietato nella fascia oraria compresa dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e nelle adiacenze di scuole, ospedali e case di cura.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, quarto comma, del d.P.R. 495/1992, come modificato dal d.P.R. 610/1996, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Propaganda figurativa su mezzi mobili

Dal 30° antecedente le consultazioni (venerdì 13 maggio 2022), ex art. 6 della Legge n. 212/1956, è vietata ogni forma di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (striscioni, drappi, cartelli stradali, poster, scritte sui muri, ecc.). L'unica propaganda figurativa a carattere fisso ammessa è quella costituita dalle affissioni sugli appositi spazi (vedi la propaganda a mezzo affissioni di stampati).

E' invece ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili (veicoli in regola con le norme della circolazione stradale) e tali mezzi, secondo il parere del Ministero dell'Interno, possono effettuare fermate in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stanziamento prolungato non sono consentiti in quanto si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi. Si intende fermata la condizione per cui l'autista del mezzo si trova all'interno del mezzo; la fermata non può protrarsi oltre i 15 minuti.

Per quanto concerne i taxi la propaganda figurativa è ammessa quando sono in servizio sulle pubbliche vie o negli appositi spazi di sosta in attesa di chiamata. Detti veicoli saranno ricoverati in garage o sedi similari se fuori servizio.

Propaganda luminosa

L'art. 6 della Legge n. 212/1956 dispone, inoltre, che dal 30° giorno antecedente le elezioni (quindi da venerdì 13 maggio 2022) è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa sia fissa (a mezzo di cartelloni elettronici) che mobile (su mezzo mobili con apparecchiature luminose).

Fanno eccezione le insegne indicanti le sedi dei partiti.



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

Volantinaggio

Dal 30° giorno antecedente le elezioni (venerdì 13 maggio 2022) è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

E' invece ammessa la distribuzione dei volantini, con consegna nelle mani dei passanti o inserimento nelle buche delle lettere, salva la richiesta di autorizzazione relativa all'eventuale occupazione del suolo pubblico in presenza di postazioni fisse.

Anche i volantini devono riportare il nominativo del committente responsabile.

3) AGEVOLAZIONI POSTALI E FISCALI

Agevolazioni postali

Le tariffe postali agevolate sono state soppresse a decorrere dal 01/06/2014 dal D.L. 66/2014.

Agevolazioni fiscali

Nei 90 giorni precedenti le elezioni sono previste agevolazioni fiscali (IVA al 4%) per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dalle liste e dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici.

4) SONDAGGI

La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

1. soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
2. numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
3. domande rivolte;
4. percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
5. criteri seguiti per l'individuazione del campione;
6. date in cui è stato realizzato il sondaggio;
7. metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

Divieto:

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 28/2000, nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni (quindi da sabato 28 maggio 2022) e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

5) PROPAGANDA A MEZZO STAMPA E RADIOTELEVISIVA

Le regole per la propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva sono stabilite con apposito provvedimento dall'Autorità per le Garanzie sulla Comunicazione in attuazione della Legge 22 febbraio 2000 n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica e decorre dalla data di convocazione dei comizi elettorali.

Queste regole non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.

Sono consentiti:

1. gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
2. le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
3. le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati.

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione debbono indicare il nome del responsabile.

Gli strumenti di propaganda elettorale relativi ad uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatarî.

Dalla mezzanotte del secondo giorno antecedente la data delle elezioni e cioè con la chiusura della campagna elettorale, scatta il divieto per qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi.

6) PROPAGANDA ISTITUZIONALE

Il divieto di propaganda istituzionale interessa sia le strutture che gli organi dell'Ente.

Come è noto l'art. 9, comma 6, della Legge 22 febbraio 2000 n. 28 dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Pubbliche Amministrazioni, di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

In relazione a tale disciplina il successivo art. 13 della Legge ha disposto l'abrogazione dell'art. 5



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

della Legge 10 dicembre 1993 n. 515 il quale, con formulazione identica, vietava alle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda ancorché inerenti la loro attività istituzionale, nei 30 giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

Si premette che l'espressione "pubbliche amministrazioni" dev'essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime consultazioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempreché, a tal fine, non vengano utilizzati i mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.

Da ciò discende che dovrebbero rientrare nel divieto di propaganda elettorale solo le attività di propaganda collegabili direttamente o indirettamente a qualsiasi attività amministrativa.

Non costituiscono attività di propaganda le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

7) I COMIZI E LE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE ALL'APERTO E IN LUOGO CHIUSO

Ai sensi dell'art. 7, primo comma, della Legge n. 130/1975, le riunioni elettorali che si tengono a partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni (quindi da venerdì 13 maggio 2022) non hanno bisogno di preventivo avviso al Questore.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 12.05.2022, immediatamente eseguibile, sono state stabilite le modalità dei comizi elettorali in luogo chiuso e all'aperto, sono state individuate le aree nel territorio comunale per la propaganda elettorale e i relativi criteri di assegnazione.

In particolare, è stato stabilito:

A. Per OCCUPAZIONI AREE:

1. di individuare quali spazi riservati, in via prioritaria, a partiti/movimenti politici che ne facciano richiesta per occupazioni temporanee destinate all'effettuazione di propaganda elettorale/referendaria nei periodi *ex lege*, a mezzo di banchetti, tavoli, gazebo, ecc. per una superficie non superiore a mq. 9,00 complessivi, le seguenti superfici:

a) le aree pubbliche o private ad uso pubblico del territorio comunale indicate nell'allegato A), *sub* 3), 5), 6) della deliberazione di Giunta comunale n. 50 approvata in data 17.03.2022;

b) tutte le aree adibite a verde pubblico: parchi, giardini comunali o aperti al pubblico ad eccezione del Parco Urbano Termale, di seguito elencate:

S. Daniele, Magnolia (lato via Volta), S. Lorenzo, Chico Mendez, I Maggio, Dei Liriodendri, Degli Aceri, delle Acacie, Riocaldo, Leoncavallo, Rocca Pendice, Tiepolo, Olmi, Bazzarin, Del Poggese,



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

S. Pietro Montagnon, Dell'artigianato, Feriole di Abano, Don Bosco, San Giuseppe, Busonera, S. Bartolomeo, Biagio Marin, via Claudiano;

c) le seguenti piazze: Caduti, Piazza del Sole e della Pace, parcheggio P.le Michelangelo (privato ad uso pubblico), parcheggio via Pescarin (antistante al centro commerciale – privato ad uso pubblico), Morosini, Giarre, P.tta Buja, S. Bartolomeo;

2. che i soggetti interessati possono presentare domanda – indirizzata all'ufficio di Polizia amministrativa - all'Ufficio Protocollo con almeno un preavviso di 3 giorni rispetto al giorno dell'occupazione, con le modalità indicate nella deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 17.03.2022, mediante presentazione di istanza redatta nel modulo predisposto ed allegato alla medesima;

3. che l'utilizzo delle suddette aree per propaganda politica/elettorale/referendaria dovrà comunque svolgersi nel rispetto delle norme in merito dettate dalla Prefettura e dalla normativa nazionale, regionale e comunale.

B. Per COMIZI:

1. All'aperto che:

a) dovranno svolgersi non prima delle ore 08.00 e non oltre le ore 22.00 e dovranno tenersi nelle aree indicate al precedente punto A., punto n. 1 lett. a), b), c) in modo tale da non intralciare il traffico o l'attività mercatale e nel rispetto dell'orario della quiete pubblica;

b) nelle piazze principali i partiti e movimenti non organizzeranno comizi contemporaneamente;

c) non avranno una durata superiore a 90 minuti e che nella stessa piazza dovrà essere osservato un intervallo minimo di un'ora tra un comizio ed il successivo;

d) le richieste dovranno essere presentate come indicato al precedente punto A) "Occupazione aree", punto n. 2;

e) gli organizzatori dovranno provvedere autonomamente all'alimentazione elettrica di apparecchiature e strumentazioni mediante l'utilizzo di generatori nel rispetto della normativa di sicurezza ed ambientale, nonché all'allestimento degli spazi per i comizi, utilizzando attrezzature proprie, a titolo esemplificativo utilizzo di pedane, gazebo, sedie ecc.

2. In luogo chiuso che:

a) si applicherà quanto previsto dalla Legge 515/1993 e dal vigente Regolamento comunale per la gestione ed utilizzo di alcuni immobili comunali;

b) verranno concesse gratuitamente, per il periodo della propaganda elettorale, agli interessati (candidati, liste, partiti, comitati promotori dei referendum, ecc.) che ne faranno richiesta le seguenti sale comunali: Sala Comunale sita in Via Diaz n. 82 (capienza massima 40 persone), Sala Buja di Monteortone (capienza massima 30 persone);

c) l'uso dei locali suddetti per le finalità di cui trattasi è concesso non prima delle ore 08.00 e non oltre le ore 23.00, per un limite massimo di tre ore per ciascun utilizzo. Tra un utilizzo e l'altro



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

dovrà comunque rispettarsi una pausa di un'ora per consentire il deflusso e l'afflusso alla sala degli utenti;

3. le istanze – indirizzate all'Ufficio Patrimonio - vanno presentate all'Ufficio Protocollo del Comune con almeno un preavviso di 3 giorni rispetto al giorno del comizio/iniziativa e con indicazione delle generalità, i recapiti telefonici ed eventuale indirizzo e-mail di colui che sottoscrive l'istanza medesima;

4. il firmatario della richiesta sarà individuato dal Comune come referente dell'utilizzo del locale o dello spazio aperto e sarà pertanto considerato responsabile del medesimo, dovendo farsi carico del ritiro e della riconsegna delle chiavi del locale agli uffici comunali, del riordino e della pulizia dei locali;

5. i richiedenti autorizzati sono tenuti a:

- curare a proprie intere cura e spese, il riordino dei locali, degli arredi, nonché provvedere alla pulizia dei medesimi al termine dell'utilizzo degli spazi;
- astenersi dall'organizzare nei locali eventi a pagamento;
- evitare l'accesso di animali di qualsiasi genere, con la sola esclusione dei cani guida per i non vedenti, l'uso delle strutture da parte di minori non accompagnati, gli schiamazzi, di duplicare le chiavi delle sedi assegnate, di affiggere manifesti in modo permanente;
- rispettare la destinazione d'uso degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale collocati all'interno dei locali;
- rispettare gli orari di accesso;
- rispettare il divieto di fumo;

6. durante il periodo elettorale le richieste dei soggetti partecipanti alle elezioni hanno precedenza su qualsiasi altra domanda per l'utilizzo delle sale predette.

Di seguito il link per le informazioni di ordine generale sull'utilizzo delle Sale Comunali

<https://www.comune.abanoterme.pd.it/sale-spazi-comunali/>

Abano Terme, lì 16.05.2022